

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI VENEZIA  
**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL TIMBRO PROFESSIONALE**

Riferimenti normativi:

D.d.L. 23 novembre 1944 n. 382 che istituisce gli Organi ed i Collegi delle Professioni Tecniche

R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di Geometra

Legge 25 aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale

Legge 24 ottobre 1955 n. 990 che istituisce la Cassa Nazione di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri.

**Art. 1**

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra professionista a richiesta dei privati, Enti ed Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede i requisiti prescritti dalla Legge per l'esercizio della professione di Geometra.

**Art. 2**

Il timbro recherà il nome e cognome del Geometra, il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nei modelli riprodotti in calce.

**Art. 3**

Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al Geometra che risulti iscritto nell'Albo Geometri e GL di questa provincia. Il Geometra all'atto del ritiro del timbro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la propria firma sull'apposito Registro.

**Art. 4**

Nel caso in cui il Geometra rassegni le dimissioni dall'Albo, chieda il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o cancellato dall'Albo a seguito di provvedimento disciplinare, dovrà restituire il timbro entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo. L'avvenuta restituzione sarà annotata dal Collegio. In caso di smarrimento o furto del timbro, il Geometra dovrà farne immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere la stessa al Collegio.

**Art. 5**

Il Geometra cancellato dall'Albo, che non riconsegna il timbro, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il Geometra cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 26 R.D. 11 febbraio 1929, n.274.

**Art. 6**

E' fatto divieto ai geometri di fornirsi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello fornito dal Collegio. L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente art. 3, è considerata infrazione

perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

**Art. 7**

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione od all'approvazione degli elaborati, saranno inviati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all'esercizio della libera professione. Gli elaborati sprovvisti del timbro professionale (ovvero di altro modo di validazione accertata la regolare iscrizione all'Albo) dovranno essere respinti e restituiti al firmatario.

**Art. 8**

In deroga all' art. 5 su richiesta dell'interessato, il Consiglio Direttivo potrà concedere, al Geometra cancellato dall'Albo, di conservare il timbro professionale a titolo affettivo, purché egli abbia compiuto 35 anni di regolare iscrizione all'Albo quindi senza essere mai stato oggetto di provvedimenti disciplinari.

**Art. 9**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 22/12/2021 data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Collegio. Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito del Collegio.

Venezia-Mestre, lì 22/12/2021

f.to Il Presidente  
dott. geom. Michele CAZZARO

f.to Il Segretario  
dott. geom. Alessandro BARBIERI

Fac-simile timbri in dotazione:



Geometra Laureato:

